



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci
pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso dd. 28 novembre 2016

DA

COLUSSI dott. CLAUDIO

rappresentato e difeso dall' avv. [REDACTED]

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI SPILIMBERGO

RESISTENTE CONTUMACE

Oggetto: RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER DIRITTI DI SEGRETERIA

Causa discussa e decisa all'udienza del 25 maggio 2017 sulle seguenti

CONCLUSIONI

PER IL RICORRENTE

NEL MERITO: 1) accertato e dichiarato il diritto del Dott. Claudio Colussi a percepire i "diritti di segreteria" a lui spettanti per l'attività rogatoria svolta in relazione ai contratti qui di seguito elencati, quanto al 2015:

Rep. N. 4076 del 02.02.2015 - diritti [REDACTED]

Rep. N. 4077 del 02.02.2015 - diritti [REDACTED]

Rep. N. 4078 del 03.03.2015 - diritti [REDACTED]

Rep. N. 4079 del 03.03.2015 - diritti [REDACTED]

Rep. N. 4080 del 21.04.2015 - diritti [REDACTED]

Rep. N. 4082 del 12.05.2015 - diritti [REDACTED]



Rep. N. 4083 del 25.05.2015 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4084 del 11.06.2015 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4085 del 15.05.2015 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4086 del 25.06.2015 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4088 del 22.09.2015 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4089 del 06.10.2015 - diritti € [REDACTED]
e così per un totale di € [REDACTED]

quanto al 2016:

Rep. N. 4093 del 18.01.2016 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4094 del 18.01.2016 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4095 del 18.01.2016 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4096 del 28.01.2016 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4097 del 28.01.2016 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4100 del 22.03.2016 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4101 del 05.04.2016 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4102 del 14.04.2016 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4103 del 09.05.2016 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4105 del 23.05.2016 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4106 del 24.05.2016 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4107 del 27.05.2016 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4108 del 10.06.2016 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4109 del 13.06.2016 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4111 del 05.09.2016 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4112 del 08.09.2016 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4114 del 06.10.2016 - diritti € [REDACTED]
Rep. N. 4118 del 27.10.2016 - diritti € [REDACTED]

e così per un totale di € [REDACTED]

condannare il Comune di Spilimbergo, in persona del suo Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € [REDACTED] o della maggior o minor somma che risulterà di giustizia e comunque nei limiti di legge, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria come per legge.

2) Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario al 15%. Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.



IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso dd. 28/11/2016 il DOTT. COLUSSI CLAUDIO, a tutt'oggi Segretario Comunale di fascia A) presso il Comune di Spilimbergo, evocava in giudizio quest'ultimo (rimasto contumace) onde sentirsi riconoscere il diritto al pagamento e conseguente concreta liquidazione dei diritti di segreteria maturati negli anni 2015 e 2016 relativamente agli atti da lui rogati in favore dell'Ente pubblico resistente, meglio descritti nel libello introduttivo.

Rileva l'adito Tribunale che per quanto concerne la retribuzione del Segretario comunale la norma contrattuale di riferimento è l'art. 37 comma 1 CCNL 16/5/2001 volto a prevedere, tra le varie voci integranti la struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali, i DIRITTI DI SEGRETERIA.

Trattasi di compenso che, facendo parte del trattamento economico stipendiale del Segretario, rappresenta il corrispettivo per l'attività rogatoria effettivamente svolta e connessa esclusivamente al peculiare status del funzionario.

Tale attività particolare viene realizzata in virtù della norma attributiva della relativa potestà di cui all'art. 97 co 4 lett. e) D. Lvo N. 267/2000.

In relazione al delineato quadro è intervenuto l'art. 10 comma 2 bis d.l. 90/2014 convertito con legge N. 114/2014 a mente del quale

"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art. 30 secondo comma della legge 15/11/1973 N. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8/6/1962 N 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Va detto che nel 2015 è intervenuta sul punto un'interpretazione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, che giudicava conforme alla normativa vigente attribuire i diritti di rogito ai soli segretari di fascia C, in quanto privi di qualifica dirigenziale, escludendo i segretari che godono di retribuzione equiparabile a quella della dirigenza in virtù dell'appartenenza alle fasce A e B ovvero, per effetto del cd. Galleggiamento, in ipotesi di titolarità in Enti privi di dipendenti aventi qualifica dirigenziale.

Interpretazione questa avversata da copiosa giurisprudenza di merito citata e/o dimessa con il ricorso, evidenziandosi in primis la sentenza N. 1539/16 del Tribunale di Milano pubblicata il 18/5/2016 che così si è condivisibilmente espressa in taluni suoi significativi passaggi:



"La norma in esame sembra chiara nell'individuare, quali destinatari del beneficio di cui all'art. 30 L. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero quelli che operano presso enti locali privi di dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale ...

La norma, infatti, riconoscendo a tutti i segretari privi di qualifica dirigenziale, ovvero a quelli di fascia C, il diritto alla predetta indennità, estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti.

Posto che, come detto e allo stato non smentito, presso i Comuni ove opera il ricorrente non vi sono dipendenti dirigenti, non dovrebbe esservi ragione per negargli il rivendicato diritto.

La ratio della norma poi pare chiara, il riconoscimento ai segretari di fascia C è funzionale a sopperire una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie, è meno favorevole e garantista; quanto agli altri segretari, il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all'interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali.

La norma citata, peraltro, risulta perfettamente aderente al disposto dell'art. 37 CCNL dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di segreteria ...

Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo.

In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica.

Come già detto il chiaro dettato normativo ... estende i diritti di segreteria a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti) ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale.

In tale secondo gruppo il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali".

In senso conforme vedasi pure l'ulteriore sentenza N. 2516/16 Trib. Milano pubblicata il 29/9/2016 la quale ha precisato che *"la stessa interpretazione letterale della normativa in commento (che riconosce i diritti di rogito ai segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale) lascia chiaramente intendere che il legislatore non ha avuto riguardo al trattamento stipendiale (pacificamente parificato tra i segretari di fascia B e quelli di fascia A con qualifica dirigenziale) ma inteso introdurre un criterio strettamente limitato*



alla formale qualifica di appartenenza (giacché, diversamente, non vi sarebbe stato riferimento alla qualifica bensì al trattamento stipendiale)".

Non essendovi quindi alcuna disposizione normativa ostativa all'accoglimento della domanda, vanno riconosciuti al Dott. Colussi i diritti di segreteria come documentati in ricorso, con condanna dell'Ente pubblico convenuto a corrispondere al proprio dipendente gli importi di cui al dispositivo, non oggetto di contestazione al pari dell'attività svolta dal funzionario odierno attore.

Si ravvisano nondimeno giusti motivi per compensare le spese di lite, avuto riguardo al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa che indubbiamente ha rappresentato una fonte di interpretazione vincolante nella disciplina della presente fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone, in funzione del Giudice del Lavoro Dott. Angelo Riccio Cobucci, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso da COLUSSI CALUDIO e depositato in data 28.11.2016 così provvede:

P.Q.M.

Accertato e dichiarato il diritto del Dott. Colussi Claudio a percepire i diritti di segreteria a lui spettanti per l'attività rogatoria svolta in relazione ai contratti riconducibili agli anni 2015 e 2016

1) Condanna il Comune di Spilimbergo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, al pagamento a favore dell'odierno attore della capital somma di maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.

2) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.

Così deciso in Pordenone il 25.5.2017

IL GIUDICE

~~Dott. Angelo Riccio Cobucci~~





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci
pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso dd. 28 novembre 2016

DA

COLUSSI dott. CLAUDIO

rappresentato e difeso dall' 

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

RESISTENTE CONTUMACE


Oggetto: RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER DIRITTI DI SEGRETERIA


Causa discussa e decisa all'udienza del 25 maggio 2017 sulle seguenti


CONCLUSIONI


PER IL RICORRENTE


NEL MERITO: 1) accertato e dichiarato il diritto del Dott. Claudio Colussi a percepire i "diritti di segreteria" a lui spettanti per l'attività rogatoria svolta in relazione ai contratti qui di seguito elencati, quanto al 2015:


Rep. N. 2396 del 25.02.2015 - diritti € 

Rep. N. 2397 del 10.06.2015 - diritti € 

Rep. N. 2398 del 31.07.2015 - diritti € 

Rep. N. 2399 del 08.09.2015 - diritti € 

Rep. N. 2401 del 23.09.2015 - diritti € 

Rep. N. 2402 del 23.10.2015 - diritti € 



e così per un totale di € [REDACTED]

quanto al 2016:

Rep. N. 2040 del 17.02.2016 - diritti € [REDACTED]

Rep. N. 2045 del 17.02.2016 - diritti € [REDACTED]

Rep. N. 2406 del 17.02.2016 - diritti € [REDACTED]

Rep. N. 2407 del 17.02.2016 - diritti € [REDACTED]

Rep. N. 2408 del 02.03.2016 - diritti € [REDACTED]

Rep. N. 2409 del 16.03.2016 - diritti € [REDACTED]

Rep. N. 2410 del 04.05.2016 - diritti € [REDACTED]

Rep. N. 2411 del 11.05.2016 - diritti € [REDACTED]

Rep. N. 2412 del 05.0.2016 - diritti € [REDACTED]

e così per un totale di € [REDACTED]

condannare il Comune di San Giorgio della Richinvelda, in persona del suo Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di [REDACTED], o della maggior o minor somma che risulterà di giustizia e comunque nei limiti di legge, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria come per legge.

2) Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.



IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso dd. 28/11/2016 il DOTT. COLUSSI CLAUDIO, a tutt'oggi Segretario Comunale di fascia A) presso il Comune di San Giorgio della Richinvelda, evocava in giudizio quest'ultimo (rimasto contumace) onde sentirsi riconoscere il diritto al pagamento e conseguente concreta liquidazione dei diritti di segreteria maturati negli anni 2015 e 2016 relativamente agli atti da lui rogati in favore dell'Ente pubblico resistente, meglio descritti nel libello introduttivo.

Rileva l'adito Tribunale che per quanto concerne la retribuzione del Segretario comunale la norma contrattuale di riferimento è l'art. 37 comma 1 CCNL 16/5/2001 volto a prevedere, tra le varie voci integranti la struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali, i DIRITTI DI SEGRETERIA.

Trattasi di compenso che, facendo parte del trattamento economico stipendiale del Segretario, rappresenta il corrispettivo per l'attività rogatoria effettivamente svolta e connessa esclusivamente al peculiare status del funzionario.

Tale attività particolare viene realizzata in virtù della norma attributiva della relativa potestà di cui all'art. 97 co 4 lett. e) D. Lvo N. 267/2000.

In relazione al delineato quadro è intervenuto l'art. 10 comma 2 bis d.l. 90/2014 convertito con legge N. 114/2014 a mente del quale

"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art. 30 secondo comma della legge 15/11/1973 N. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8/6/1962 N 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Va detto che nel 2015 è intervenuta sul punto un'interpretazione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, che giudicava conforme alla normativa vigente attribuire i diritti di rogito ai soli segretari di fascia C, in quanto privi di qualifica dirigenziale, escludendo i segretari che godono di retribuzione equiparabile a quella della dirigenza in virtù dell'appartenenza alle fasce A e B ovvero, per effetto del cd. Galleggiamento, in ipotesi di titolarità in Enti privi di dipendenti aventi qualifica dirigenziale.

Interpretazione questa avversata da copiosa giurisprudenza di merito citata e/o dimessa con il ricorso, evidenziandosi in primis la sentenza N. 1539/16 del Tribunale di Milano pubblicata il 18/5/2016 che così si è condivisibilmente espressa in taluni suoi significativi passaggi:



"La norma in esame sembra chiara nell'individuare, quali destinatari del beneficio di cui all'art. 30 L. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero quelli che operano presso enti locali privi di dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale ...

La norma, infatti, riconoscendo a tutti i segretari privi di qualifica dirigenziale, ovvero a quelli di fascia C, il diritto alla predetta indennità, estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti.

Posto che, come detto e allo stato non smentito, presso i Comuni ove opera il ricorrente non vi sono dipendenti dirigenti, non dovrebbe esservi ragione per negargli il rivendicato diritto.

La ratio della norma poi pare chiara, il riconoscimento ai segretari di fascia C è funzionale a sopperire una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie, è meno favorevole e garantista; quanto agli altri segretari, il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all'interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali.

La norma citata, peraltro, risulta perfettamente aderente al disposto dell'art. 37 CCNL dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di segreteria ...

Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo.

In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica.

Come già detto il chiaro dettato normativo ... estende i diritti di segreteria a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti) ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale.

In tale secondo gruppo il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali".

In senso conforme vedasi pure l'ulteriore sentenza N. 2516/16 Trib. Milano pubblicata il 29/9/2016 la quale ha precisato che "la stessa interpretazione letterale della normativa in commento (che riconosce i diritti di rogito ai segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale) lascia chiaramente intendere che il legislatore non ha avuto riguardo al trattamento stipendiale (pacificamente parificato tra i segretari di fascia B e quelli di fascia A con qualifica dirigenziale) ma inteso introdurre un criterio strettamente limitato



alla formale qualifica di appartenenza (giacché, diversamente, non vi sarebbe stato riferimento alla qualifica bensì al trattamento stipendiale)".

Non essendovi quindi alcuna disposizione normativa ostativa all'accoglimento della domanda, vanno riconosciuti al Dott. Colussi i diritti di segreteria come documentati in ricorso, con condanna dell'Ente pubblico convenuto a corrispondere al proprio dipendente gli importi di cui al dispositivo, non oggetto di contestazione al pari dell'attività svolta dal funzionario odierno attore.

Si ravvisano nondimeno giusti motivi per compensare le spese di lite, avuto riguardo al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa che indubbiamente ha rappresentato una fonte di interpretazione vincolante nella disciplina della presente fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone, in funzione del Giudice del Lavoro Dott. Angelo Riccio Cobucci, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso da COLUSSI CALUDIO e depositato in data 28.11.2016 così provvede:

P.Q.M.

Accertato e dichiarato il diritto del Dott. Colussi Claudio a percepire i diritti di segreteria a lui spettanti per l'attività rogatoria svolta in relazione ai contratti riconducibili agli anni 2015 e 2016

1) Condanna il Comune di San Giorgio della Richinvelda, in persona del Sindaco *pro-tempore*, al pagamento a favore dell'odierno attore della capital somma di ~~€ 1.200,00~~ maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.

2) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.

Così deciso in Pordenone il 25.5.2017

IL GIUDICE

Dott. ANGELO RICCIO COBUCCI

